SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1933)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (MORO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro della Difesa

(TREMELLONI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RESTIVO)

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(SCALFARO)

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(SPAGNOLLI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ANDREOTTI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(BOSCO)

col Ministro della Marina Mercantile

(NATALI)

col Ministro della Sanità

(MARIOTTI)

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CORONA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1966

Conversione in legge del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

Onorevoli Senatori. — Con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, attualmente all'esame del Senato per la prescritta conversione in legge, il Governo ha adottato i primi interventi e le misure più urgenti intese a fronteggiare le situazioni di emergenza venute a determinarsi nelle varie zone del territorio nazionale colpite dai recenti gravissimi nubifragi.

A queste prime e più immediate misure di carattere prevalentemente assistenziale in favore delle popolazioni danneggiate, fanno ora seguito, nella stessa forma del decretolegge, le disposizioni, pur esse senza alcun dubbio della massima urgenza, specificamente dirette a predisporre strumenti di intervento e mezzi finanziari adeguati alla gravità del fenomeno e ai danni prodottisi nelle varie regioni, sulla cui entità il Governo ha già ampiamente riferito al Parlamento.

Si tratta di un complesso organico di interventi e di provvidenze destinati ad operare nei vari rami dell'attività pubblica e privata ed a promuovere e agevolare la ricostruzione, la rinascita delle regioni sinistrate e la ripresa economica in ogni settore produttivo.

Il provvedimento, nelle sue linee essenziali e nelle diverse sue articolazioni, che vengono qui di seguito illustrate, si inquadra nelle vigenti disposizioni di carattere generale sugli interventi pubblici in caso di calamità naturali. Esso tiene altresì conto dei criteri seguiti in occasione di altri analoghi eventi calamitosi che hanno funestato varie regioni del territorio nazionale (alluvioni in Polesine dell'autunno 1951, alluvioni in Campania dell'autunno 1954, catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963).

Quei medesimi criteri sono stati, peraltro, adeguati alle particolari esigenze derivanti dalla maggiore estensione di effetti e di ripercussioni sul piano economico-sociale, che hanno caratterizzato le alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

Si è cercato inoltre di rendere più rapida la messa in atto delle provvidenze predisposte, accelerando, dove era possibile, le procedure di erogazione e limitandone le cautele e le formalità al minimo indispensabile, sì da evitare ogni remora al tempestivo flusso delle provvidenze stesse nei vari settori interessati.

L'esposizione che segue tiene conto dell'ordine in cui i vari interventi per i diversi settori sono stati previsti dall'unito decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che si sottopone al Parlamento per la conversione in legge.

Opere pubbliche ed abitati.

A causa dell'eccezionale intensità del nubifragio, tutti i corsi d'acqua delle regioni colpite hanno toccato livelli idrometrici mai prima raggiunti, determinando in brevissimo tempo tracimazioni, rotture di argini naturali ed artificiali, nonchè imponenti esondazioni, peraltro aggravate dalle fortissime mareggiate che, abbattendosi contemporaneamente sulle coste, hanno impedito un libero ed ordinato deflusso delle acque.

La furia delle acque ha investito numerosi agglomerati urbani, determinandone l'allagamento e distruggendo o dannneggiando gravemente ponti, case, scantinati, negozi e perfino abitazioni poste ai piani superiori degli edifici.

Gran parte della rete viaria — di importanza nazionale e locale — è rimasta sconvolta con ingentissimi danni, così come gli impianti idrici ed igienici, il patrimonio degli edifici pubblici ed altri servizi indispensabili alla vita civile.

La massa di detriti e di fango trasportata dalle acque, oltre ad aggravare i danni e lasciare una tragica traccia del fenomeno non facilmente eliminabile, ha talvolta compromesso la stabilità stessa di alcuni abitati.

Gli interventi immediatamente disposti dagli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici, svolti talvolta in condizioni precarie, sono stati rilevanti.

Tuttavia, l'azione dei pubblici poteri deve ora essere integrata e completata con quelle iniziative che consentano di ripristinare, per quanto possibile, il patrimonio pubblico e privato rimasto danneggiato o distrutto e riportare alla normalità le condizioni di vita delle popolazioni colpite.

Tenendo presenti i fabbisogni di spesa, determinati dall'evento calamitoso e già accertati, pur se con criteri imposti dall'urgenza e dalla gravità della situazione, con le norme dell'unito decreto (articoli da 1 a 13) si tende — oltre che al completamento dell'azione di pronto soccorso — alla sollecita ricostituzione del patrimonio delle opere pubbliche, ed in particolare al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche, classificate e non classificate, alla riattivazione di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche, di scuole, di case comunali e provinciali, di chiese parrocchiali ed assimilate e relative case canoniche, di strade statali, provinciali e comunali, al ripristino di ospedali e di altri edifici destinati alla beneficenza e all'assistenza.

Per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati urbani di proprietà privata, il provvedimento prevede la concessione di contributi nella spesa occorrente fino ad un massimo di lire cinque milioni e senza alcuna distinzione per quanto concerne la natura e la destinazione dell'immobile danneggiato (articoli 1, 7 e 8).

Nel settore dell'edilizia abitativa è altresì prevista la costruzione di case economiche per la sistemazione delle famiglie non abbienti rimaste senza tetto (articolo 1).

Lo Stato provvederà inoltre al ripristino delle opere portuali e delle opere di difesa a mare degli abitati (articolo 4), al ripristino definitivo delle strade statali (articolo 5), nonchè al consolidamento e al trasferimento degli abitati che risultino minacciati dal pericolo di frane in conseguenza delle alluvioni (articolo 6).

Il provvedimento dispone anche (articolo 3) un adeguato stanziamento per dare definitiva sistemazione all'Archivio di Stato in Firenze, finora ospitato nel Palazzo degli Uffizi, in locali rimasti danneggiati. A tale scopo è prevista la spesa di 2.500 milioni di lire.

Allo scopo di non porre ostacoli alla sollecita rinascita delle zone danneggiate e, anzi, di incentivare l'iniziativa dei singoli proprietari interessati, è stata espressamente contemplata la possibilità di ammettere ai benefici di cui si è fatto cenno anche quei soggetti — pubblici o privati — che per proprio conto abbiano iniziato o eseguito il ripristino degli immobili di loro proprietà, prima dell'intervento statale (articolo 11).

Circa la sfera di operatività di questo complesso di provvidenze in materia di opere pubbliche e di abitati, è da sottolineare come si sia ritenuto opportuno — tenuto conto della natura e dimensioni del fenomeno calamitoso e della entità dei danni che ne sono scaturiti — di estenderla a tutto il territorio nazionale, comprese quindi le regioni a statuto speciale (articolo 12).

Per l'attuazione degli interventi nel settore dei lavori pubblici è prevista una spesa complessiva di 196 miliardi di lire in tre esercizi, dal 1966 al 1968.

Aziende agricole.

La legge 21 luglio 1960, n. 739, prevede a favore del settore agricolo, in caso di gravi calamità naturali, una estesa serie di provvidenze, sia per assicurare la rimessa in efficienza delle opere pubbliche di interesse agricolo, sia per promuovere, con idonee agevolazioni contributive, creditizie e di altra natura, la ripresa produttiva delle aziende.

L'eccezionale gravità dei danni provocati dalle recenti alluvioni ha posto peraltro in evidenza la necessità di provvedere non solo all'assegnazione di congrui mezzi finanziari per l'applicazione delle norme di cui alla legge n. 739, ma anche di adeguare le provvidenze da questa stabilite alla particolare contingenza e di istituire nuove forme di intervento.

A tale ultimo scopo, il provvedimento adottato prevede anzitutto (articolo 14) la concessione di sovvenzioni a fondo perduto, fino ad un massimo di 60 mila lire per ettaro, a favore degli agricoltori i cui terreni siano stati totalmente o parzialmente sommersi dalle acque. La sovvenzione è data a parziale ristoro delle spese di anticipazione colturale andate perdute (concimi, sementi, spese di lavorazione, eccetera); e in base alla semplice valutazione di tali perdite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura dovrà determinare la misura concreta della sovvenzione, entro il suddetto limite massimo.

Analoghe finalità presentano le sovvenzioni di « primo intervento » concesse, ai sensi dell'articolo 15, in relazione all'avvenuta perdita di almeno il 40 per cento (in valore) delle scorte aziendali. Questo sussidio è erogato sulla base di un concreto accertamento del danno e non può eccedere il 30 per cento o il 20 per cento dell'ammontare di questo, a seconda che trattisi di scorte vive o morte. Tali aliquote sono elevate al 40 e al 30 per cento se il concessionario è coltivatore diretto.

La concessione della sovvenzione di « primo intervento » non esclude che il beneficiario possa successivamente conseguire il maggiore contributo per la ricostituzione delle scorte, di cui all'articolo 1, lettera c), della citata legge n. 739: ma in questo caso l'ammontare della sovvenzione dovrà essere dedotto dal contributo. Tuttavia, la sovvenzione stessa non si configura come una anticipazione accordata sul contributo, essendo attribuita in via definitiva, indipendentemente dalla concessione di quest'ultimo e senza essere vincolata all'obbligo di ricostituire le scorte.

Al fine di porre gli agricoltori nella possibilità di effettuare le più urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, è prevista (articolo 16) la concessione di sovvenzioni, sulla base del semplice accertamento del danno, fino all'importo massimo di 400 mila lire, elevato a 500 mila per i coltivatori diretti.

La stessa provvidenza è applicabile per le riparazioni urgenti delle case di coltivatori diretti site in centri abitati, a condizione però che la famiglia del coltivatore vi risieda stabilmente e non abbia altro alloggio nel fondo rustico.

Le sovvenzioni previste dai citati articoli 14, 15 e 16 saranno erogate con la sollecitudine che la particolare situazione richiede, secondo una snellita procedura che prevede, tra l'altro, la contestualità dei provvedimenti di concessione e di liquidazione.

Per la conservazione di un considerevole patrimonio zootecnico, costituito dagli innumerevoli capi di bestiame che hanno dovuto essere sgomberati dalle aziende agricole o che non possono essere alimentati per effetto della distruzione delle stalle, delle colture foraggere o di altri danni, l'articolo 18 dispone opportuni interventi che potranno essere svolti sia direttamente dagli organi tecnici ministeriali, sia, sotto il controllo di questi ultimi, dagli enti di sviluppo o altri enti pubblici, ove il Ministero ravvisi l'opportunità di affidarne ad essi l'esercizio.

Per l'immediato ripristino delle opere di bonifica e per l'esecuzione di altri lavori pubblici necessari a restituire subito i terreni alla coltura agraria nonchè a prevenire l'aggravarsi dei danni, il provvedimento detta norme (articolo 19) intese a consentire una più larga possibilità di applicazione delle cosiddette procedure di somma urgenza e, in genere, una semplificazione delle procedure.

È altresì previsto che gli interventi in questo settore possano essere diretti anche alla creazione di strutture diverse, per ubicazione o caratteristiche, da quelle originarie.

Accanto a queste nuove provvidenze di carattere straordinario, il decreto-legge richiama poi espressamente il sistema di organiche provvidenze stabilito dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, con gli adattamenti di cui si è fatto cenno in principio. È previsto infatti (articolo 20) un aumento del 10 per cento del contributo che l'articolo 1 della citata legge assegna per l'esecuzione dei lavori di rimozione dei materiali alluvionali sterili. Inoltre, la eliminazione di tali materiali può essere assunta anche a totale carico dello Stato nel caso in cui occorra intervenire su larghe aree territoriali con l'impiego di complesse attrezzature.

A conferma della accentuata considerazione che il provvedimento in esame dedica al settore zootecnico, l'articolo 21 appresta una ulteriore forma di aiuto, particolarmente consistente, a beneficio dei produttori agricoli che hanno subìto perdite di bestiame.

Il beneficio si concreta sostanzialmente in una forma mista di agevolazione creditizia e contributiva, in quanto si esplica mediante concessione in prestito di una somma, di cui il mutuatario sarà tenuto a restituire solo il 60 per cento. La somma massima concedibile è ragguagliata all'intero ammontare

della spesa occorrente per il riacquisto di bestiame.

Ai fini della concessione dei prestiti stessi si fa ricorso ad uno strumento già operante, quale il fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, prevedendo peraltro nei confronti degli agricoltori danneggiati condizioni più favorevoli di quelle normalmente praticate.

Queste particolari agevolazioni non sono ovviamente cumulabili con le sovvenzioni di cui al precedente articolo 15 e con i contributi per la ricostituzione delle scorte previsti dall'articolo 1, lettera c), della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Per consentire agli agricoltori danneggiati di far fronte più facilmente ai loro obblighi di pagamento relativi a crediti agrari di esercizio — con scadenza nell'annata in cui si è verificato l'evento dannoso o in quella successiva — si prevede (articolo 22) la concessione di mutui quinquennali agevolati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38. Alle cooperative i prestiti di cui alla citata legge n. 38 possono essere concessi, per durata decennale e con il più tenue interesse dell'1 per cento, oltre che per la estinzione di tali passività, anche per le necessità della gestione.

L'articolo 23 si prefigge di rendere in pratica più largamente applicabile lo sgravio dai contributi di bonifica previsto dall'articolo 12 della legge n. 739 del 1960.

Questa disposizione è rimasta finora quasi del tutto inoperante per le difficoltà incontrate dai consorzi di bonifica nel contrarre con la Cassa depositi e prestiti i mutui necessari a sostenere le spese di ordinaria manutenzione delle opere, una volta concesso lo sgravio contributivo.

È parso quindi opportuno consentire ai consorzi, compresi quelli di miglioramento fondiario, di stipulare i mutui suddetti anche con istituti di credito agrario, previa attestazione da parte dell'Ispettorato agrario compartimentale della necessità della operazione.

Infine, allo scopo di promuovere la rinascita dell'economia agricola nei comprensori di riforma fondiaria, vengono dettate norme (articolo 24) per il ripristino — da parte degli enti di sviluppo — delle strutture aziendali ed extra aziendali da essi create o promosse in attuazione della riforma stessa. Analoghi interventi potranno essere attuati a beneficio dei profughi giuliani che hanno ottenuto assegnazioni di terreni agricoli in base alla legge 31 marzo 1955, n. 240.

Per l'attuazione delle suddette provvidenze nel settore dell'agricoltura è prevista una spesa complessiva di 125 miliardi nei tre esercizi.

Aziende industriali, commerciali ed artigiane.

Gli articoli dal 27 al 47 recano un complesso di provvidenze intese a porre le aziende industriali, commerciali e artigiane nelle condizioni di riprendere senza ritardi la propria attività.

Viene anzitutto prevista la concessione a tutte le imprese di tali settori, sia individuali che sociali, quali che siano le loro dimensioni, di un contributo a fondo perduto di ammontare non superiore a lire 500.000.

Il contributo sarà corrisposto con una procedura particolarmente semplice che prevede soltanto la presentazione da parte dell'interessato di una domanda in carta libera, contenente l'indicazione del presumibile ammontare del danno e corredata del parere della competente Camera di commercio, cui segue la determinazione ed erogazione del contributo da parte del Prefetto (articolo 27).

In secondo luogo, il provvedimento stabilisce importanti agevolazioni creditizie a favore delle aziende danneggiate.

Il previsto sistema, di estrema semplicità e snellezza — destinato ad operare in modo permanente anche al di là delle presenti contingenze — è caratterizzato dalla utilizzazione degli strumenti legislativi esistenti per la concessione del credito alle medie e piccole imprese industriali e commerciali e dalla istituzione presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale) di un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine alle imprese anzidette e di un Fondo per il

concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese stesse.

Il primo Fondo è costituito con un contributo dello Stato e con una trattenuta dello 0,50 per cento sull'importo dei finanziamenti ammessi alla garanzia e fornirà una garanzia di natura sussidiaria fino all'ammontare dell'80 per cento della perdita subita dagli istituti finanziatori (articoli 28 e 29). Il secondo sarà costituito con un contributo dello Stato e corrisponderà, sugli interessi dovuti per i finanziamenti concessi alle imprese sinistrate, un contributo con le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (articoli 31 e 32).

Come dispongono gli articoli 33 e 34, i finanziamenti previsti dal decreto-legge a favore delle medie e piccole imprese industriali si estendono alla formazione delle scorte e quelli per le imprese commerciali anche all'acquisto dei locali necessari per l'esercizio dell'attività.

Per le imprese alberghiere e turistiche sinistrate l'articolo 35 dispone che gli istituti e le aziende di credito ammesse a compiere operazioni con il Mediocredito centrale possono, anche in deroga alle norme di legge e di statuto, concedere mutui per il riattamento degli impianti e per la ricostituzione degli arredamenti con tutti i benefici previsti dal decreto.

Quanto alle imprese artigiane, il sistema di provvidenze creditizie, analogo a quello previsto per le imprese industriali e commerciali, è attuato attraverso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa), di cui vengono aumentati il fondo centrale di garanzia e il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi. Viene poi elevata all'80 per cento della perdita la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine per finanziamenti a imprese artigiane sinistrate (articoli 38, 39 e 40).

La durata delle operazioni, sia del Mediocredito che dell'Artigiancassa, può estendersi fino a dieci anni (articoli 36 e 41). Per il Mediocredito è poi consentita la emissione di obbligazioni, ai sensi del regio decretolegge 12 marzo 1936, n. 375, per la concessione di mutui a medio termine agli istituti e aziende di credito ammesse a compiere operazioni con l'Istituto stesso (articolo 37).

Nel quadro degli interventi a fondo perduto, con l'articolo 45 viene autorizzata la erogazione di sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative a favore delle imprese artigiane. Queste ultime, pertanto, potranno fruire, oltre che del contributo sino a lire 500.000 previsto dall'articolo 27, anche dell'apposito stanziamento previsto nel bilancio del Ministero dell'industria, commercio e artigianato per i sussidi e premi ad esse specificamente destinati.

Per le farmacie e le case di cura private — le quali anche partecipano al sistema di credito agevolato — una disposizione particolare (articolo 44, secondo comma) prevede che, ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 27, l'esistenza e la entità dei danni relativi alle attrezzature ed ai materiali sanitari siano attestate con dichiarazione del medico provinciale.

Infine, l'articolo 47 dispone la proroga fino al 31 dicembre 1968 dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili destinati all'esercizio di un'attività industriale, commerciale o artigiana, rimasti danneggiati dalle alluvioni o mareggiate.

Interventi a favore degli enti locali e per i servizi dell'assistenza e protezione civile.

Nuove disposizioni sono state dettate con il provvedimento in esame per consentire ulteriori interventi a favore degli enti locali e per i servizi dell'assistenza e della protezione civile. Per fronteggiare le esigenze accertate nel settore dell'assistenza, si è reso necessario autorizzare un ulteriore stanziamento di lire cinque miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1966, a titolo di assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, anche ai fini della concessione di sovvenzioni a favore di nuclei familiari bi-

sognosi che abbiano subìto perdite di vestiario, mobilio, biancheria, nonchè per sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza (articolo 48).

Inoltre è stata prevista (articolo 49) la erogazione di contributi e sovvenzioni a favore dei comuni e delle province per gli attuali eventi eccezionali (4 miliardi) e di contributi per il ripristino di beni, impianti e attrezzature di aziende municipalizzate, distrutti o danneggiati (2 miliardi).

Il provvedimento autorizza inoltre la spesa di lire quattro miliardi e trecentocinquanta milioni, per interventi nel settore dei servizi della protezione civile (articolo 50).

Per provvedere alle spese anche di carattere generale ed ai contributi ai fini del recupero e del ripristino del patrimonio archivistico dello Stato, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, nonchè degli archivi privati di notevole interesse storico danneggiati dalle alluvioni, viene prevista la spesa di lire trecento milioni (articolo 51).

È infatti da tenere presente che solo nell'archivio di Stato di Firenze, sito nei piani inferiori del Palazzo degli Uffizi, ben trentamila volumi sono rimasti sepolti sotto due metri di melma e sotto le macerie dei pavimenti, crollati per il peso delle acque.

A favore dei comuni e delle province colpiti dalle recenti alluvioni o mareggiate è prevista (articolo 52) la concessione di un contributo statale per compensare le minori entrate tributarie conseguenti agli sgravi che saranno disposti, in seguito agli accertamenti del Ministero delle finanze e dei competenti organi comunali e provinciali, per i tributi di loro competenza e alle presumibili flessioni che si verificheranno nei redditi imponibili per l'anno 1967 agli effetti dei vari tributi riscuotibili mediante ruoli.

Considerato che per dette entrate tributarie, nell'esercizio 1965, la somma accertata può valutarsi intorno ai 50 miliardi, si è ritenuto che la perdita che i comuni e le province subiranno per il sesto bimestre 1966 e per l'esercizio 1967 possa ascendere a lire 10 miliardi. Settori universitario e scolastico, monumenti, gallerie e biblioteche.

Per questi settori sono previsti interventi finanziari così distribuiti (articolo 53):

- 1) lire 900 milioni per le Università e gli Istituti universitari, di cui lire 400 milioni per la ricostituzione ed il riassetto delle attrezzature didattico-scientifiche e lire 500 milioni per lavori edilizi;
- 2) lire 100 milioni per gli Istituti di istruzione artistica:
- 3) lire 1.700 milioni per il ripristino del patrimonio archeologico, storico e artistico;
- 4) lire 600 milioni per il ripristino del patrimonio bibliografico, statale e non statale;
- 5) lire 1.000 milioni per l'edilizia scolastica prefabbricata;
- 6) lire 500 milioni per contributi ai comuni per spese di riattamento, adattamento ed arredamento delle scuole elementari e medie.

Insieme con le autorizzazioni di spesa il provvedimento ha dettato, in relazione ai singoli interventi, norme dirette a semplificare e rendere più celeri le procedure per l'impiego delle somme. È superfluo sottolineare la necessità di interventi quanto più possibile rapidi, soprattutto nel particolare settore delle opere d'arte e in quello bibliografico ove ogni ritardo può determinare un aggravamento dei danni, già ingentissimi, prodotti dall'alluvione.

Le norme di snellimento delle procedure riguardano, in particolare, le Università, nonchè le attività connesse con la restaurazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e bibliografico.

In tema di edilizia scolastica lo stanziamento di mille milioni per l'edilizia prefabbricata consentirà di attuare nelle zone che manifestano maggiori e più pressanti carenze una forma di intervento proficuo, che il richiamo alle norme particolari della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, renderà ancor più sollecito.

Analoga considerazione può farsi per i contributi da concedersi agli enti locali per

il riattamento e l'adattamento delle scuole dell'obbligo.

Sempre al fine di facilitare il compito immane della restaurazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e bibliografico nelle zone più duramente colpite, si prevede la possibilità di istituire contabilità speciali limitatamente alla gestione delle offerte di enti pubblici o privati, di cittadini o di organizzazioni, nazionali o stranieri (articolo 54).

Disposizioni in materia previdenziale - Cantieri di lavoro.

Con il decreto in esame si è anche provveduto a sollevare le categorie dei lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti, le cui aziende sono rimaste gravemente colpite dalle recenti alluvioni del novembre 1966, dal pagamento di una parte dei contributi dovuti per le rispettive forme di previdenza.

L'articolo 55 dispone, anzitutto, come misura di carattere immediato, la sospensione della riscossione della rata di dicembre 1966 dei contributi per le assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nei comuni danneggiati dalle recenti alluvioni o mareggiate.

Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri lo stesso provvedimento è stato già adottato in via amministrativa in applicazione dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1964, numero 38.

L'articolo in esame allinea in tal modo gli artigiani e gli esercenti attività commerciali ai coltivatori diretti, stabilendo opportunamente un trattamento uniforme per tutti gli appartenenti alle categorie suddette che risiedono nei comuni danneggiati.

Il provvedimento prevede poi sostanziali agevolazioni contributive per i soggetti sopra indicati, che negli stessi comuni abbiano subito gravi danni.

In concreto, è disposto (articolo 56) l'esonero in favore delle suddette categorie dei due dodicesimi dei contributi assicurativi dell'intero carico riferito all'anno 1966 risultante dai ruoli esattoriali posti in riscossione in tale anno e dei due dodicesimi dello stesso carico contributivo riferito all'anno 1967.

L'esonero stesso opererà sino a concorrenza del suddetto importo complessivo sulle rate esattoriali a partire da quella scadente nel dicembre 1966.

L'importo dei contributi oggetto di esonero è assunto a carico dello Stato e sarà versato alle competenti Casse mutue di malattia e gestioni per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, alla scadenza delle rispettive rate mediante congrui acconti salvo conguaglio da effettuarsi entro il 30 giugno 1967 (articolo 58).

Le predette agevolazioni in materia contributiva riguardano i nuclei familiari dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti residenti nei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 ed indicati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, in considerazione dei danni subiti dalle aziende in cui detti nuclei operano e per la attività presa a riferimento per il diritto alle assicurazioni previste dall'articolo 55.

Ai sensi dell'articolo 57, l'esonero è disposto su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data del decreto-legge agli Enti e Casse competenti alla predisposizione dei ruoli esattoriali, corredata da un certificato del Sindaco comprovante i danni subiti dalle singole aziende. Ciò in armonia alle modalità già stabilite dall'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, per analoghe provvidenze in favore delle categorie autonome di cui trattasi.

Nell'intento di assorbire, sia pure in via temporanea, la mano d'opera resa disponibile per effetto dell'interruzione dell'attività produttiva nelle zone colpite è stato predisposto un piano straordinario di intervento per l'apertura di cantieri di lavoro e di rimboschimento, la cui gestione sarà affidata alle amministrazioni comunali o ad altri enti pubblici.

Detto piano è rivolto a realizzare un duplice importante obiettivo: da una parte,

quello di alleviare, mediante la corresponsione della speciale indennità giornaliera prevista per i lavoratori avviati ai cantieri, lo stato di estremo disagio dei lavoratori stessi che, avendo perduto il posto di lavoro, sono sprovvisti di mezzi di sussistenza; dall'altra, quello di contribuire alla riparazione dei gravissimi danni che l'alluvione ha determinato.

Data l'estrema urgenza di rendere immediatamente operante detto piano, è prevista la semplificazione delle procedure per la istituzione dei cantieri, e a questo fine si dispone (articolo 59) che il programma straordinario dei cantieri da svolgere in ciascuna provincia è predisposto dal Ministero del lavoro sulla base delle proposte formulate dagli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio, i quali trasmettono le proposte corredate del solo preventivo di spesa e di una sommaria relazione redatta, secondo la natura dei lavori da realizzare, dall'Ufficio provinciale del Genio civile o dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste. L'istituzione di ciascun cantiere è disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ai lavoratori avviati ai cantieri è corrisposta una speciale indennità di lire 1.000 giornaliere che risulta pertanto superiore di 400 lire rispetto a quella prevista dalla legge per gli allievi dei normali cantieri di lavoro (articolo 60).

L'onere per far fronte alla istituzione degli speciali cantieri di lavoro e di rimboschimento previsti dal provvedimento è determinato in lire cinque miliardi ed è posto a carico dello Stato, che vi provvede (articolo 61) assegnando detta somma al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Al fine di alleviare il disagio determinatosi, sia sotto il profilo di una accentuata carenza di alloggi che sotto quello di una contrazione dei posti di lavoro, è parso anche opportuno consentire una accelerazione dei programmi della GESCAL per la costruzione di case per lavoratori.

Con l'articolo 62 dell'unito decreto, infatti, viene data alla Gestione, ove ne ravvisi la necessità in relazione anche all'entità degli interventi, la facoltà di prescindere dalle normali procedure previste dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, anche per quanto attiene alle attività degli organi esecutivi del programma di costruzione. Le relative deliberazioni adottate in tal senso dall'Ente sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

Tenuto altresì conto delle maggiori difficoltà di ordine finanziario in cui inevitabilmente si trovano le zone colpite dalle recenti calamità naturali — difficoltà che rendono ancora più incerto l'assolvimento dei compiti di urbanizzazione da parte dei comuni — la norma pone a carico della GE-SCAL, nelle province in questione, le spese per le opere di urbanizzazione primaria entro il limite massimo di 10 miliardi.

In considerazione dell'entità dei danni subiti da numerose aziende, si è ritenuto inoltre opportuno non alterare ulteriormente l'equilibrio della produzione con l'eliminazione, a decorrere dal 1° gennaio 1967, del massimale contributivo in materia di assegni familiari.

L'articolo 63 dispone, pertanto, la proroga di un anno dell'attuale misura di tali massimali, fermo restando l'impegno del Governo di presentare il provvedimento di riordinamento degli assegni familiari con l'indicazione delle decorrenze relative alla graduale eliminazione dei massimali contributivi.

Ripristino immobili e ricostituzione scorte dell'Amministrazione della difesa.

Fin dal primo manifestarsi dei danni e dei pericoli causati dal maltempo, le Forze armate sono intervenute per prestare soccorso alle popolazioni colpite. Tale intervento si è andato intensificando nei giorni successivi al 4 novembre 1966 stabilizzandosi presto su valori cospicui: circa 44.000 militari impiegati ininterrottamente, 4.923 automezzi e mezzi speciali, 105 elicotteri, 20 velivoli da trasporto e da ricognizione, 16 mezzi da sbarco, 535 tra imbarcazioni e natanti, 506 mezzi speciali del Genio (stazioni fotoelettriche,

gruppi elettrogeni, pompe, ruspe, apripista, scavatori, autogru).

Le Forze armate sono state specialmente impegnate nel rifornimento di viveri, di acqua e di medicinali alle popolazioni, nello sgombero dei detriti, nella bonifica delle derrate putrescenti, nell'interramento delle carcasse di animali, nell'assistenza igienica, nell'illuminazione pubblica, nell'attivazione dei collegamenti interni ed esterni e, soprattutto, nel salvataggio di vite umane.

In dodici giorni di attività le Forze armate hanno impiegato molte delle loro attrezzature tecniche ed hanno distribuito ingenti quantitativi di viveri e di materiali. Inoltre, hanno subìto esse medesime notevoli danni a causa delle alluvioni: l'aeroporto di Grosseto è divenuto inutilizzabile; l'Istituto geografico militare, la Scuola di sanità militare e la Scuola di guerra aerea di Firenze sono stati gravemente danneggiati. Numerose caserme ed altre infrastrutture sono state allagate; scorte di viveri, di medicinali, apparecchiature e mezzi sono andati perduti.

In relazione a tali danni e all'apprezzabile sforzo tecnico e finanziario compiuto dalle Forze armate, il provvedimento in esame (articolo 64) ha disposto lo stanziamento, nel bilancio dell'Amministrazione della difesa per gli anni 1966 e 1967, della complessiva somma di sette miliardi, con la quale potrà provvedersi agli interventi necessari per il ripristino degli immobili e delle infrastrutture militari, alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali per i servizi di soccorso, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, e alla manutenzione e riparazione dei mezzi impiegati.

Edifici penitenziari e servizi giudiziari

La recente alluvione ha provocato rilevanti danni anche agli edifici adibiti ad Istituti di prevenzione e di pena e a sedi di uffici giudiziari, nonchè alle relative attrezzature.

Per quanto concerne gli Istituti penitenziari, l'articolo 65 del decreto-legge ha autorizzato la spesa di lire 2.100 milioni per provvedere ai lavori occorrenti per il loro ripristino e per l'acquisto e la riparazione delle relative attrezzature.

Tale somma è destinata: per lire 500 milioni ai lavori di riattamento dei locali, nei quali sarà opportunamente utilizzata, secondo le norme vigenti, la mano d'opera dei detenuti e degli internati, attualmente costretti alla più completa inattività; per lire 800 milioni alla provvista e manutenzione dei materiali e manufatti costituenti la normale dotazione degli istituti; per lire 300 milioni al ipristino delle attrezzature e al funzionamento dei centri di rieducazione per minorenni; per lire 500 milioni, infine, alla riparazione e sostituzione del macchinario e degli attrezzi adibiti alle lavorazioni penitenziarie.

Per quanto riguarda gli uffici giudiziari, accanto ai danni subiti dagli immobili, ai quali provvederanno i comuni competenti con il contributo del Ministero dell'interno, se ne registrano altri particolarmente sensibili alle attrezzature mobiliari e agli archivi. La spesa minima necessaria per il ripristino di tali attrezzature è stata calcolata in una somma non inferiore a 100 milioni di lire che, con l'articolo 66, è stata all'uopo stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia per il corrente esercizio.

Non meno gravi sono i danni ai registri di stato civile conservati presso gli archivi dei Tribunali, in buona parte andati sommersi nonostante la immediata opera di recupero. Ad essi si fa fronte con lo stanziamento di 100 milioni di lire previsto dall'articolo 67 del provvedimento in esame.

Norme per il ripristino delle ferrovie e degli aeroporti.

Nel settore dei trasporti risultano particolarmente danneggiati le ferrovie dello Stato, taluni impianti aeroportuali e le aziende di trasporto operanti, in regime di concessione, nelle zone colpite dalle alluvioni o mareggiate.

Per il ripristino delle opere e degli impianti ferroviari, per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati-alloggi e per altri oneri conseguenti agli eventi calamitosi, l'articolo 68 accorda all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una sovvenzione straordinaria di lire 14.500 milioni che, aggiungendosi a quella di lire 5 miliardi autorizzata con l'articolo

18 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, consentirà all'Azienda di far fronte integralmente ai danni subiti, calcolati, appunto, in 19.500 milioni di lire.

Analoga finalità hanno i contributi che il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato, con l'articolo 69, ad erogare, fino alla concorrenza di 2 miliardi di lire, a favore delle aziende ferrotramviarie in regime di concessione, escluse le aziende municipalizzate per le quali appositi interventi sono previsti dallo stesso decreto-legge (articolo 49) a carico del bilancio del Ministero dell'interno, come già precisato.

Per la rimessa in efficienza degli impianti aeronautici danneggiati e per la concessione di contributi alle società di navigazione aerea che abbiano riportato danni, lo stesso articolo 69 autorizza la spesa di lire 1.540 milioni corrispondente all'entità dei danni subiti dal settore dell'aviazione civile.

Disposizioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Con lo stanziamento straordinario di un miliardo di lire, previsto dall'articolo 70, si intende far fronte alle esigenze più immediate dei servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni la quale ha subito sensibili danni negli immobili, negli impianti e nei materiali.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici potrà invece provvedere alle maggiori esigenze scaturite dalle recenti calamità naturali con le normali disponibilità del proprio bilancio.

Disposizioni per il settore della pesca.

Per quanto riguarda la marina mercantile particolari esigenze si sono manifestate nel settore della pesca.

Pertanto, è stato disposto un duplice ordine di interventi al fine di sovvenire le necessità più urgenti e di predisporre gli strumenti economico-finanziari per una rapida ripresa delle attività. Con l'articolo 71 è stata anzitutto prevista la erogazione di un contributo a fondo perduto nella misura massima di lire 500.000 a favore dei pescatori, singoli od associati, che abbiano subìto danni ai natanti, alle reti, agli impianti ed alle altre attrezzature da pesca.

A ciò provvede lo stanziamento di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della Marina mercantile per l'anno finanziario 1966.

È appena da rilevare che tale provvidenza rappresenta l'applicazione al settore della pesca del contributo a carattere generale che con il decreto-legge è stato disposto a favore delle aziende dei diversi settori produttivi.

Con il secondo tipo di interventi si è inteso predisporre una misura di portata più vasta, mirante alla ricostituzione dei natanti e delle attrezzature distrutti o danneggiati.

A tal fine si è ritenuto opportuno utilizzare lo strumento del Fondo di rotazione per il credito peschereccio costituito con la legge 27 dicembre 1956, n. 1457, ed è stata, pertanto, autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni per incrementare il predetto Fondo, in relazione alle particolari esigenze del momento (articolo 72).

Le anticipazioni agli Istituti di credito e la concessione dei finanziamenti verranno effettuate con le modalità previste dalla legge istitutiva del Fondo. Al fine, peraltro, di adeguare le condizioni dei mutui a quelle stabilite dallo stesso decreto-legge per gli altri settori dell'economia nazionale, sono state disposte due lievi modifiche in ordine all'ammontare massimo dei finanziamenti e alla durata dell'ammortamento.

Sempre nel settore del credito peschereccio si è disposto (articolo 73) che il termine per il pagamento delle rate con scadenza 31 dicembre 1966 per il rimborso dei mutui concessi ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è prorogato alla fine del periodo di ammortamento, e ciò per venire incontro alle difficoltà finanziarie dei beneficiari dei mutui che — a causa delle perdite e dei danni subiti — non potrebbero far fronte all'oneroso impegno a suo tempo contratto.

Con l'articolo 74 è stata infine autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per provvedere agli oneri relativi all'uso e alla vigilanza del demanio marittimo in relazione alle eccezionali esigenze derivanti dalle alluvioni e dalle mareggiate.

Settori del turismo e del teatro.

Le provvidenze a favore delle attività concernenti il turismo, previste dall'articolo 75 dell'unito decreto, mirano soprattutto ad assicurare agli Enti provinciali per il turismo ed alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo delle province colpite i mezzi necessari per il sollecito ripristino delle sedi e degli uffici d'informazione, ivi compresi l'acquisto dell'arredamento e la ricostituzione delle scorte di materiale di propaganda, il quale ultimo, in particolare, è andato interamente perduto.

Interventi straordinari sono anche previsti per consentire agli stessi Enti provinciali per il turismo e alle Aziende autonome l'attuazione di quelle iniziative e manifestazioni già programmate, in modo che non abbiano a verificarsi interruzioni di sorta nello svolgimento delle normali attività turistiche nelle località interessate.

Contributi sono inoltre concessi quale concorso nelle spese di ripristino di opere e di impianti sportivi, ricreativi, eccetera, che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico.

Nel settore dello spettacolo, particolarmente gravi si presentano i danni subiti da alcuni teatri a gestione pubblica tra quelli di più gloriosa tradizione e cioè « La Fenice » di Venezia, il « Comunale » e « La Pergola » di Firenze. Infatti, oltre ai danni alle strutture, particolarmente notevoli nel caso de « La Pergola », si è avuta in tutti e tre i teatri la totale distruzione degli impianti, delle attrezzature, dell'arredamento e delle decorazioni delle sale, nonchè degli allestimenti scenici. La spesa necessaria per la riattivazione è stata rispettivamente calcolata in 200, 500 e 300 milioni di lire.

In considerazione che trattasi, tra l'altro, dei teatri di due tra i maggiori centri turistici e culturali nazionali, e che essi, proprio nei mesi dell'autunno e dell'inverno, svolgono un'intensa attività nel campo delle rappresentazioni drammatiche e liriche, si è ravvisata la necessità di un immediato intervento dello Stato, da attuare mediante la concessione ai rispettivi Enti gestori di un contributo straordinario di importo pari ai danni subiti (articolo 76).

Interventi nel settore sanitario.

Per i danni subiti dalle attrezzature sanitarie nelle regioni colpite dall'alluvione sono previsti interventi per complessivi 2.200 milioni.

L'articolo 77 del provvedimento in esame autorizza, infatti, il Ministero della sanità a concedere alle Amministrazioni ospedaliere, compresi gli ospedali civili e psichiatrici, ai Consorzi provinciali antitubercolari, alla Croce rossa italiana, all'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia e agli istituti zooprofilattici contributi per la riparazione degli edifici e delle attrezzature.

Per il settore veterinario sono stati stanziati 400 milioni, con i quali il Ministero della sanità potrà fronteggiare le particolari esigenze determinatesi nelle zone colpite ai fini della profilassi contro la brucellosi, la peste suina e l'afta epizootica e dei controlli sanitari sulle carni e sugli altri prodotti di origine animale (articolo 78).

Con l'articolo 79 viene, infine, consentito alle industrie farmaceutiche danneggiate dall'alluvione, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di registrazione dei farmaci, di servirsi di officine di terzi per la produzione di specialità medicinali e prodotti
similari registrati a loro nome, fino alla
riattivazione delle proprie officine e comunque non oltre un anno dalla data del decreto.

La norma è stata adottata in considerazione che l'interruzione della produzione si ripercuote negativamente sulla diffusione dei prodotti farmaceutici e può quindi essere causa per l'impresa di ulteriori danni in ag-

giunta a quelli già subiti per effetto dell'evento calamitoso.

Disposizioni in materia tributaria

Le alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 richiedono uno sforzo finanziario di notevole ampiezza, e di conseguenza occorre reperire i mezzi finanziari necessari per avviare la ricostruzione delle zone colpite.

Stante l'estensione del territorio danneggiato e la rilevante entità dei danni, corrisponde a una sentita esigenza di solidarietà nazionale che alla contribuzione per la ricostruzione concorra la generalità dei cittadini con uno sforzo contributivo straordinario adeguato alla capacità di ciascun soggetto di imposta.

In questa prospettiva, la soluzione più equa, sotto il profilo della larga base di contribuenza e della graduazione dello sforzo alla capacità di ciascuno, è sembrata quella di una addizionale temporanea alle principali imposte dirette e ai tributi locali; tra l'altro si è ritenuto che questa forma di imposta non smentisca la politica di « tregua fiscale » sostenuta dal Governo e non pregiudichi i futuri sviluppi della riforma tributaria generale.

L'articolo 80 del decreto-legge prevede, infatti, l'istituzione per l'anno 1967 di una addizionale straordinaria da applicarsi nella misura di centesimi dieci per ogni lira dei tributi indicati nell'articolo stesso. Per i soggetti tassabili sul bilancio il periodo di riferimento del tributo è dato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, dall'esercizio sociale che si chiude nel 1967.

Va messo in evidenza che restano escluse dalla contribuzione le imposte fondiarie — imposte e sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e imposta sul reddito agrario — nella considerazione che non si è ritenuto di accollare all'agricoltura l'onere in questione; nonchè l'imposta di ricchezza mobile a carico dei prestatori di lavoro subordinato liquidata con l'aliquota del 4 per cento.

Viene inoltre stabilito che il provento della addizionale straordinaria e quello derivante dall'applicazione del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, sono riservati allo Stato essendo destinati a sopperire agli specifici oneri conseguenti alle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

Tenendo conto del gettito fornito dalle altre addizionali che vengono riscosse su una analoga base imponibile, il gettito della addizionale in questione può valutarsi in 165 miliardi di lire. La sua riscossione avverrà per circa la metà nel corso dell'anno 1967 e per il resto negli anni finanziari successivi, con l'iscrizione a ruolo degli arretrati d'imposta.

Con il successivo articolo 81 si apportano alcune importanti modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, il cui testo viene pertanto integralmente sostituito. Si è ritenuto, infatti, opportuno, analogamente a quanto già previsto per i tributi erariali e per i tributi locali, che si applicano con riferimento ai redditi assoggettabili ad imposta diretta erariale (sovrimposte comunali e provinciali sul reddito dei terreni e dei fabbricati, imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, contributo di cura), di consentire la sospensione della riscossione, fino al 30 giugno 1967, per tutti i tributi locali autonomi riscuotibili mediante ruolo.

Inoltre, si è ritenuto, al fine di evitare dubbi sull'interpretazione della norma, di chiarire esplicitamente che la sospensione riguarda anche l'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

In connessione a quanto sopra, si è modificato il terzo comma dello stesso articolo 4 al fine di consentire che la presentazione delle domande di sospensione possa essere effettuata non soltanto agli Uffici delle imposte dirette, ma anche ai Comuni ed alle Province per i tributi di loro pertinenza.

Con l'articolo 82 è stato introdotto un articolo 6-bis nel decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, onde stabilire che gli enti locali interessati, entro il 30 giugno 1967 e, cioè, in concomitanza con la scadenza della sospensione, debbono, per i contribuenti nei confronti dei quali è stata concessa la so-

spensione medesima, provvedere ad una revisione degli imponibili. Ciò allo scopo di consentire lo sgravio ed il conseguente rimborso, in favore dei contribuenti, di tutto o parte del tributo non dovuto a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento calamitoso che, escludendo o riducendo la capacità contributiva del soggetto passivo del tributo, ha fatto venir meno il presupposto dell'imposta.

Tale norma si è resa necessaria in quanto le vigenti disposizioni che regolano l'applicazione dei tributi locali non avrebbero consentito la modifica delle partite divenute ormai definitive non soltanto per il 1966 (essendo per tale anno scaduto al 30 giugno 1966 il termine per la rettifica delle dichiarazioni), ma anche per il 1967 (partite iscritte a ruolo in via continuativa e dichiarazioni dei contribuenti non rettificate).

Si è, poi, stabilito che gli eventuali sgravi debbano formare oggetto di apposita delibera consiliare da sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria la quale, avendo un controllo anche di merito, potrà apportare all'atto consiliare quelle modifiche che ritenesse opportune.

L'articolo 83 prevede particolari agevolazioni tributarie per gli atti e contratti relativi alle operazioni necessarie per l'attuazione delle provvidenze previste dal decreto. In particolare sono esenti dall'imposta di bollo, dalla tassa di concessione governativa e dai diritti catastali tutti gli atti stipulati

per il conseguimento dei benefici di cui trattasi.

Per gli atti anzidetti sono previste, ove vi siano soggetti, le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie. Viene altresì concessa l'esenzione dall'Ige sull'importo dei contributi che saranno erogati in applicazione del decreto, nonchè l'esenzione dall'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione impiegati nelle opere di ricostruzione.

L'articolo 84, infine, dispone l'esenzione dai diritti erariali e dalla imposta generale sull'entrata dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici — compresi gli spettacoli misti di cinematografo e avanspettacolo — dati nella giornata indetta a favore dei sinistrati delle zone colpite dalle alluvioni.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione del vasto piano di interventi e di provvidenze ora illustrato, calcolati in oltre 450.000 milioni di lire, si farà fronte mediante il ricavo dei mutui che il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi dell'articolo 85 del provvedimento in esame, oltre, naturalmente, che con il gettito dell'addizionale di cui si è detto e con il provento del recente decreto-legge numero 913 (articolo 87).

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

Allegat o

Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 19 novembre 1966, edizione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per la sanità e per il turismo e lo spettacolo;

DECRETA:

OPERE PUBBLICHE ED ABITATI

Art. 1

È autorizzata la spesa di lire 147.000.000.000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere in conseguenza delle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966:

- a) alle esigenze indicate nell'articolo 1, lettere b, c, d, e, f, g, h, della legge 9 aprile 1955, n. 279;
- b) alla riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati e di scuole statali di ogni ordine e grado;
- c) al ripristino delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, finanziate a totale carico dello Stato o con il concorso od il contributo dello Stato, in corso di esecuzione al momento delle alluvioni e limitatamente alla parte dei lavori già eseguita;
- d) alla costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto.

Sono comprese tra le opere indicate nel precedente comma anche le strade non statali ancora non classificate.

La predetta somma sarà stanziata in ragione di lire 10 miliardi, di lire 80.870 milioni e di lire 56.130 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968.

Art. 2

Per provvedere ai lavori previsti dall'articolo 19 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.000.000.000, per l'anno finanziario 1966.

Art. 3

È autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato in Firenze.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di milioni 1.000 e 1.500 rispettivamente negli anni finanziari 1967 e 1968.

Art. 4

È autorizzata la spesa di lire 18.500.000.000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere al ripristino delle strutture ed attrezzature dei porti classificati e dei porti ed approdi di IV classe ricadenti nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di competenza degli Uffici del genio civile per le opere marittime, all'esecuzione degli occorrenti lavori di escavazione straordinaria dei bacini portuali e al ripristino delle opere a difesa marittima degli abitati distrutti o danneggiati.

Detta somma sarà stanziata in ragione di lire 10.500 milioni e lire 8.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1967 e 1968.

Art. 5

È autorizzata la spesa di lire 23.000.000.000 per i lavori di ripristino definitivo delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, di risanamento, di difesa e le eventuali indennità di espropriazione.

La somma indicata nel precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade, in ragione di lire 4.340 milioni, di lire 12.000 milioni e di lire 6.660 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968.

Art. 6

Salvo che non sia diversamente disposto negli articoli seguenti, per i lavori previsti dall'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, secondo comma, 5, 10 e 11 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, sono indicati gli abitati non compresi nelle tabelle di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445, che sono da consolidare o da trasferire. Nella nuova sede degli abitati da trasferire il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costruzione oltre che delle opere indicate nella legge citata, anche dell'acquedotto, della fognatura, delle chiese, succursali ed assimilate e relative case canoniche, dello impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero.

Il piano regolatore degli abitati stessi è approvato dal Provveditore regionale alle opere pubbliche in deroga alle norme della legge anzidetta.

Art. 7

I contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi nelle misure previste dall'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279. Essi non possono superare, nel complesso, la somma di lire 5.000.000 per ogni proprietario.

I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione e ricostruzione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Art. 8

Le domande per la concessione dei contributi previsti nel precedente articolo, corredate dal computo metrico-estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione dal bollo, ai competenti Uffici del genio civile entro 180 giorni dalla data del presente decreto.

I Provveditori regionali alle opere pubbliche possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta — e previo accertamento da parte dell'Ufficio del genio civile della natura ed entità del danno subìto dall'immobile — anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso quando l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi lire 2.500.000, ed al 60 per cento quando l'importo stesso sia inferiore a tale somma.

Art. 9

Per la riparazione e la ricostruzione delle reti interne di acquedotti e delle fognature si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, senza le limitazioni previste dallo stesso articolo.

Art. 10

Ai lavori da effettuarsi ai sensi degli articoli 1 e 2 provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed il Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Gli Uffici indicati nel precedente comma possono, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delegare l'esecuzione dei lavori agli Enti interessati, sempre che questi posseggano un'adeguata attrezzatura tecnica; in tal caso essi esercitano, per mezzo degli Uffici del genio civile, la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonché al collaudo e alla liquidazione dei lavori.

Gli anzidetti Uffici sono, altresì, autorizzati a disporre che le case da costruirsi ai sensi dello articolo 1 siano progettate ed eseguite da Istituti a carattere nazionale designati per legge ad intervenire per la ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità.

In ciascun progetto è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma pari al cinque per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato.

Art. 11

Possono chiedere di essere ammessi al godimento delle agevolazioni previste dal presente decreto anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro proprietà prima dell'intervento statale.

La concessione delle agevolazioni è subordinata alla condizione che il competente Ufficio del genio civile abbia accertato l'entità del danno prima dell'esecuzione dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.

Art. 12

Le disposizioni degli articoli 1 e seguenti sono estese ai lavori che debbono essere eseguiti nelle Regioni a statuto speciale.

Art. 13

È autorizzata l'assunzione di ingegneri nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami banditi dal Ministro per i lavori pubblici entro il limite del 50 per cento dei posti di organico disponibili.

Nei progetti di opere di conto dello Stato redatti dagli Uffici del genio civile per i lavori di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, deve essere prevista una somma pari ad un quarto degli onorari stabiliti dalle tariffe vigenti relative alle prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti per opere eseguite per conto e nell'interesse dello Stato, da ripartire tra il personale tecnico che abbia concorso alla progettazione ed alla direzione dei lavori, secondo i criteri e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

AZIENDE AGRICOLE

Art. 14

A favore dei conduttori di aziende agricole i cui terreni, per effetto degli eventi calamitosi dello autunno 1966, siano stati in tutto od in parte sommersi dalle acque, possono concedersi sovvenzioni fino alla misura massima di 60.000 lire per ettaro, a parziale reintegrazione delle anticipazioni colturali, quali lavorazioni di terreni, concimazioni, semine ed altro.

La sovvenzione sarà determinata dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura con riferimento alla valutazione delle anticipazioni colturali perdute.

La concessione e la liquidazione della sovvenzione sono effettuate contestualmente.

Art. 15

A favore dei conduttori di aziende agricole le cui scorte siano state distrutte in misura superiore al 40 per cento del loro valore, possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino al 30 per cento del danno subìto, per le scorte vive, e sino al 20 per cento per le scorte morte. Tali aliquote sono elevate, rispettivamente, al 40 ed al 30 per cento per i coltivatori diretti.

La sovvenzione sarà determinata sulla base della valutazione della perdita effettuata dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura.

La concessione e la liquidazione della sovvenzione sono effettuate contestualmente.

Nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 1, lettera c), della legge 21 luglio 1960, n. 739, l'importo della sovvenzione sarà dedotto dal contributo medesimo.

Art. 16

Per sopperire alle necessità derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, possono concedersi sovvenzioni sino all'ammontare di lire 400.000, elevabili a lire 500.000 per i coltivatori diretti.

Alla concessione e liquidazione della sovvenzione, da effettuarsi contestualmente, provvede lo Ispettore provinciale dell'agricoltura, in base alla valutazione dei danni.

La sovvenzione può essere concessa anche per le case di proprietà di coltivatori diretti nei centri abitati, purché la famiglia del coltivatore vi risieda stabilmente e non abbia altri alloggi nel fondo.

Nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 21 luglio 1960, n. 739, l'importo della sovvenzione sarà dedotto dal contributo medesimo.

Art. 17

I pagamenti delle sovvenzioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 del presente decreto sono disposti dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sulle aperture di credito disposte in loro favore dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 18

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura possono organizzare la raccolta del bestiame allontanato da aziende agricole che hanno subìto gravi danni dalle alluvioni. Le spese a tal fine occorrenti

ivi comprese quelle per l'alimentazione del bestiame, sono effettuate per il periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza e comunque non superiore a tre mesi.

Gli interventi di cui al precedente comma possono essere attuati anche presso le aziende danneggiate appartenenti a coltivatori diretti per le necessità alimentari di capi bovini in dotazione delle aziende medesime per un periodo non superiore a tre mesi.

I compiti di cui al precedente comma possono essere demandati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli enti di sviluppo e ad altri enti pubblici operanti nel settore agricolo che svolgeranno la loro attività sotto il controllo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. In tal caso il Ministero è autorizzato a disporre anticipazioni in conto delle spese e dei corrispettivi che gli enti assumono per i fini di cui trattasi.

Sono riconosciute le spese sostenute per lo scopo di cui trattasi nonché per urgenti interventi attuati in difesa del patrimonio zootecnico prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 19

Nei casi di somma urgenza, nei quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione di lavori attinenti ad opere di bonifica danneggiate, ivi comprese le operazioni di ripresa arginale e di prosciugamento di terreni allagati, il limite di spesa previsto dal regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 3 febbraio 1952, n. 133, è elevato a lire 20 milioni.

Per le eventuali ulteriori necessità attinenti ai lavori iniziati a norma del precedente comma, ed in genere per gli interventi previsti dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, nonché dall'articolo 2 della legge 23 marzo 1964, n. 207, resi necessari in conseguenza di eccezionali calamità naturali, l'istruttoria dei progetti fino all'importo di lire 200 milioni può essere concentrata nell'Ufficio del genio civile e nel Comitato tecnico provinciale per la bonifica.

Nell'ambito degli interventi di cui ai precedenti comma rientra anche l'esecuzione di lavori ed opere diretti a costituire efficienti strutture che per caratteristiche e dislocazioni si differenziano da quelle preesistenti nonché gli acquisti di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione.

Art. 20

Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole trovano applicazione le provvidenze stabilite dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni, con le integrazioni di cui al presente decreto.

Le aliquote di contributo previste dall'articolo 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per le spese relative alla rimozione e trasporto a rifiuto di materiali alluvionali sterili sono aumentate del 10 per cento.

Qualora l'alluvione abbia depositato materiali sterili su terreni coltivati di notevole estensione e la loro rimozione comporti l'impiego di complesse attrezzature, o non sia agevole l'iniziativa di singoli proprietari, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può assumere a suo totale carico i relativi interventi, che rientrano, ad ogni effetto, tra quelli contemplati dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Art. 21

A favore dei produttori agricoli che hanno subito perdite di bestiame, e nei limiti delle perdite medesime, sono concedibili i prestiti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, al tasso dello 0,50 per cento.

Detti prestiti, che debbono avere ammortamento quinquennale, saranno corrisposti per l'intero ammontare del prezzo di acquisto del bestiame con addebito ai mutuatari del 60 per cento del prezzo.

La iniziativa per l'acquisto del bestiame può essere assunta anche dagli enti di sviluppo, dagli enti di colonizzazione e dai consorzi di bonifica che, in tal caso, possono prestare fidejussione a garanzia del credito degli istituti su autorizzazione e nei limiti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla reintegrazione del fondo, di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, per la parte relativa al residuo 40 per cento delle somme date a prestito, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a carico di fondi iscritti in apposito capitolo con riferimento alla competente autorizzazione di spesa.

L'agevolazione di cui trattasi non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 1, lettera c), della legge 21 luglio 1960, n. 739, e con la sovvenzione di cui all'articolo 15 del presente decreto.

Art. 22

I prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, oltreché per gli scopi di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, possono essere concessi anche per la estinzione delle passività derivanti da prestiti agrari di esercizio, da rate di prestiti o di mutui agrari di miglioramento, con scadenza nell'annata in cui si è verificato l'evento od in quella successiva, ivi compresi i prestiti ed i mutui effettuati con fondi di anticipazione statale.

Nel caso di cooperative agricole, i prestiti, fino all'ammontare dei danni sofferti nelle strutture, attrezzature e prodotti e per le necessità di gestione, nonché per l'estinzione delle passività onerose di cui al primo comma, possono essere concessi al tasso dell'1 per cento e per una durata di ammortamento di dieci anni.

I prestiti di cui al presente articolo, da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

La garanzia del fondo interbancario formerà oggetto di separata gestione alla quale resta vincolato l'apporto finanziario di cui al successivo articolo 25, incrementato dalle disponibilità derivanti dalla trattenuta sulle operazioni di prestito prevista dal citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Alla concessione ed alla liquidazione del concorso statale sui prestiti di cui al presente articolo, da effettuarsi contestualmente, provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura quando l'importo del prestito richiesto non superi lire 30 milioni.

Art. 23

L'articolo 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può autorizzare i consorzi di bonifica, i consorzi di bonifica montana ed i consorzi di miglioramento fondiario, a concedere lo sgravio dei contributi per non oltre tre rate consecutive a decorrere dalla data del provvedimento di delimitazione.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai predetti consorzi mutui nei limiti dell'importo delle rate suddette.

I mutui possono essere contratti anche con istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento e le relative operazioni sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle di credito agrario di miglioramento.

La concessione dei mutui è condizionata ad attestazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della necessità del ricorso al credito».

Art. 24

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Ispettore agrario compartimentale competente, può disporre, per l'applicazione del presente decreto, sull'autorizzazione di spesa di cui all'ar-

ticolo 25, lettera h), assegnazioni agli enti di sviluppo perché possano ripristinare l'efficienza degli appoderamenti, delle strutture aziendali ed extra aziendali pertinenti agli assegnatari e loro cooperative nei comprensori di riforma fondiaria ed ai profughi giuliani di cui alla legge 31 marzo 1955, n. 240.

Art. 25

È autorizzata la spesa di lire 102,8 miliardi così ripartita:			
a) per la concessione delle sovvenzioni e dei sussidi di cui agli articoli 14, e 16, nell'esercizio 1966		e 20	miliardi
b) per le spese occorrenti per le iniziative zootecniche di cui all'articolo nell'esercizio 1966		2,500	»
c) per gli interventi di cui all'articolo 20, relativi alla concessione di cont buti previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in aume alle autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 1 della legge 29 n	nto no-		i
vembre 1965, n. 1314, nell'esercizio 1967	ere di 60, ne,	30 —	»
nell'esercizio 1967 e) per gli interventi di cui agli articoli 19 e 20, relativi al ripristino delle op pubbliche di bonifica montana per la sistemazione idraulico-forestale	ere ed	14 000	»
agraria nei territori montani danneggiati, nell'esercizio 1967	del er-	14,800	»
g) apporto al fondo interbancario di garanzia, per le operazioni di cui all' ticolo 22, nell'esercizio 1967	ar-	1,500	» »
h) per le assegnazioni agli enti di sviluppo ai fini delle attività di cui all'an colo 24, nell'esercizio 1966		4	»
i) per gli oneri di carattere generale, nell'esercizio 1967			»

Per gli interventi di cui al 2º comma dell'articolo 22, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni annui, per dieci anni, a decorrere dall'anno finanziario 1966.

È altresì autorizzata la spesa di lire 6 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970 ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, in aumento alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2 della stessa legge 14 febbraio 1964, n. 38, all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969 e all'articolo 2 della legge 29 novembre 1965, n. 1314.

Per l'ammortamento dei mutui di cui agli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'articolo 23 del presente decreto, è autorizzato il limite di impegno di 400 milioni per l'anno finanziario 1966.

L'annualità relativa sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'anno finanziario 1966 all'anno finanziario 1995.

Art. 26

L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è abrogato.

AZIENDE INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED ARTIGIANE

Art. 27

Alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato colpite dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 sarà corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a lire 500.000.

L'ammontare del contributo è determinato dal Prefetto, il quale provvede su domanda in carta libera presentata dalle imprese danneggiate, nella quale sarà indicato il presumibile ammontare del danno. La domanda dovrà essere vistata dalla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il contributo è corrisposto dalle prefetture a seguito di ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo sostituisce quello previsto dall'articolo 7-bis della legge 13 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'articolo 3 della legge 15 maggio 1954, n. 234.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1966.

Art. 28

È istituito presso l'« Istituto centrale per il credito a medio termine » (Mediocredito centrale) un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, e delle medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente alle imprese sinistrate aventi sede nei territori nei quali l'esistenza dei caratteri di pubblica calamità è dichiarata nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234.

La garanzia prevista dal comma precedente si applica alle imprese ammesse ai benefici del « Fondo » in base alle decisioni del Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale in conformità delle disposizioni fissate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

Art. 29

Le dotazioni finanziarie del Fondo centrale di garanzia sono costituite:

- a) dalle somme che gli Istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli Istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia prevista dall'articolo 28 del presente decreto;
 - b) da un contributo dello Stato di lire 8 miliardi per l'anno finanziario 1968.

Art. 30

Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo centrale di garanzia, le somme affluenti al Fondo medesimo ed i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.

Art. 31

È istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali effettuate dagli Istituti e aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale medesimo.

Le concessioni dei contributi sul Fondo di cui al comma precedente sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale con le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, allo scopo di porre gli istituti e le aziende di credito in condizioni di praticare i tassi di interesse stabiliti dal Comitato medesimo, limitatamente ai finanziamenti concessi alle imprese sinistrate di cui all'articolo 28 del presente decreto.

Art. 32

L'importo del Fondo di cui all'articolo precedente di lire 28 miliardi sarà conferito in ragione di lire 3.500.000.000 nell'anno finanziario 1966 e di lire 24.500.000.000 nell'anno finanziario 1967.

Art. 33

I finanziamenti a favore di medie e piccole imprese industriali sinistrate, previsti dal presente decreto, si estendono alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

Art. 34

I finanziamenti a favore delle imprese commerciali previsti dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, possono essere concessi oltre che per gli scopi di cui alla predetta legge, anche per l'acquisto dei locali da adibirsi ad esercizi commerciali nonché alla ricostituzione delle scorte, limitatamente alle imprese sinistrate di cui all'articolo 28 del presente decreto.

Art. 35

Gli Istituti e le aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale possono, anche in deroga alle rispettive norme di legge e di statuto, concedere alle imprese alberghiere e turistiche sinistrate, mutui per il riattamento degli impianti e per la ricostituzione degli arredamenti, con tutti i benefici previsti dal presente decreto.

Art. 36

La durata delle operazioni compiute dal Mediocredito centrale ai sensi del presente decreto può estendersi fino a 10 anni.

Art. 37

Il Mediocredito centrale ha facoltà di emettere, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, obbligazioni per la concessione di mutui a medio termine agli istituti e aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo e per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi enti.

Le obbligazioni del Mediocredito centrale sono assimilate a quelle degli istituti di credito fondiario; sono ammesse di diritto alle quotazioni ufficiali delle borse valori della Repubblica e sono assoggettate al trattamento tributario applicabile alle obbligazioni emesse dagli istituti di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Art. 38

La copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si esplica fino all'ammontare dell'80 per cento della perdita quando trattisi di finanziamenti ad imprese sinistrate.

Art. 39

Il Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato dell'importo di lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1968.

Art. 40

Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato dell'importo di lire 6.500.000.000 allo scopo di porre gli Istituti e le aziende di credito in condizioni di praticare i tassi di interesse stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, limitatamente ai finanziamenti concessi alle imprese di cui all'articolo 38 del presente decreto.

Detto importo sarà erogato in ragione di lire 1.000.000.000 nell'anno finanziario 1966 e di lire 5.500.000.000 nell'anno finanziario 1967.

Art. 41

La durata delle operazioni compiute dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi del presente decreto può estendersi fino a 10 anni.

Art. 42

L'articolo 8 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, non si applica alle operazioni previste dal presente decreto.

Art. 43

I mutui concessi ai sensi del presente decreto possono essere impiegati in tutto o in parte per la estinzione di passività derivanti da mutui in essere con scadenza nel 1966 e nel 1967.

Art. 44

Le provvidenze previste dagli articoli 27 e seguenti per le imprese industriali, commerciali ed artigiane sostituiscono quelle di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

Per le case di cura private e per le farmacie, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, l'esistenza e l'entità dei danni relativi alle attrezzature ed ai materiali sanitari sono attestate con dichiarazione del medico provinciale.

Art. 45

È autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967, da inscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da erogare in sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative in favore delle imprese artigiane sinistrate.

I sussidi e premi previsti nel comma precedente possono essere erogati anche ad imprese con sede nei territori delle Regioni a statuto speciale.

Art. 46

La quota di 4 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, potrà essere utilizzata anche per i finanziamenti destinati al potenziamento e sviluppo industriale nelle province di Trento e Bolzano, limitatamente alle imprese sinistrate.

Alle operazioni di finanziamento di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della citata legge 27 ottobre 1950, n. 910.

Art. 47

I contratti di locazione e sublocazione di immobili adibiti alle attività delle aziende industriali, commerciali e artigiane, danneggiate dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, sono prorogati al 31 dicembre 1968.

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI E PER I SERVIZI DELLA ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE

Art. 48

È autorizzata la spesa di lire cinque miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, anche ai fini della concessione di sovvenzioni a favore di nuclei familiari bisognosi che hanno subìto perdite di vestiario, mobilio, biancheria, nonché per sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza.

Art. 49

È autorizzata la spesa di lire sei miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per provvedere ai seguenti interventi:

Art. 50

È autorizzata la spesa di lire quattro miliardi e trecentocinquanta milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per provvedere ai seguenti interventi ai fini dei servizi della protezione civile:

a) indennità ed altre competenze dovute al personale dell'Arma dei carabinieri		
e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altri Corpi armati im-		
pegnati in servizio collettivo di ordine pubblico per esigenze della prote-		
zione civile	lire	500.000.000
b) riparazione e adattamento di caserme e locali dell'Arma dei carabinieri e della		
pubblica sicurezza danneggiati dagli eventi eccezionali	>>	550.000.000
c) acquisto, manutenzione, noleggio e gestione degli automezzi, dei natanti, ecc.,		
destinati ai servizi di polizia in relazione alle esigenze dei servizi di soccorso		
e di protezione civile	»	500.000.000
d) acquisto, manutenzione, riparazione, noleggio e gestione degli automezzi or-		
dinari e di soccorso, dei natanti e degli aeromobili destinati ai servizi an-		
tincendi	»	1.500.000.000
e) spese per i servizi della protezione civile. Spese per i servizi relativi all'ad-		
destramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione civile.		
Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione di automezzi, aeromobili e		
natanti per i servizi stessi	»	1.300.000.000
F	"	2.000.000

Art. 51

È autorizzata la spesa di lire trecento milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per provvedere a spese, anche di carattere generale, e contributi ai fini del recupero e del ripristino del patrimonio archivistico dello Stato, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, nonché degli archivi privati di notevole interesse storico danneggiati dalle alluvioni o mareggiate.

Art. 52

Alle province ed ai comuni compresi nelle località colpite dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, è concesso, per il sesto bimestre 1966 e per l'anno 1967, un contributo dello Stato a compensazione delle minori entrate tributarie riscuotibili mediante ruolo.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è disposta con decreto del Ministro per l'interno, su proposta dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.

La misura del contributo è determinata in base alle entrate tributarie accertate nel 1966.

Per gli effetti di cui ai precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire dieci miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1967.

SETTORI UNIVERSITARIO E SCOLASTICO, MONUMENTI, GALLERIE E BIBLIOTECHE

Art. 53

Sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966 per provvedere ai seguenti interventi:

1) assegnazione alle Università ed agli Istituti universitari per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico lire 400 milioni; per lavori edilizi di riattamento lire 500 milioni.

I Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti universitari sono autorizzati ad adottare deliberazioni, senza l'osservanza delle norme di cui all'articolo 51 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, limitatamente alle spese che si rendono necessarie per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 e per il ripristino delle attrezzature didattico-scientifiche e bibliografiche;

- 2) assegnazione agli Istituti di istruzione artistica per lavori di riattamento dei locali, per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico ed artistico lire 100 milioni;
- 3) spese e contributi per il ripristino del patrimonio archeologico, storico ed artistico lire 1.700 milioni.

I Soprintendenti ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità, anche se a competenza mista, sono autorizzati per la esecuzione di lavori di restauro, in economia ed a trattativa privata, di cui all'articolo 1 del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, ad osservare la procedura di urgenza, prevista dall'articolo 6 del medesimo regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

Per la esecuzione dei lavori in economia non è richiesto il parere del Consiglio di Stato, previsto dalle norme vigenti.

A favore dei funzionari titolari delle sopraindicate Soprintendenze possono essere emessi, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ordini di accreditamento nel limite massimo di lire 200 milioni per ciascun ordine per la esecuzione dei pagamenti afferenti a spese contemplate dal presente decreto;

4) spese e contributi per il ripristino del patrimonio bibliografico, statale e non statale, lire 600 milioni.

In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il Soprintendente bibliografico di Bologna e il Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico, appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana.

Per la esecuzione dei lavori in economia, di cui all'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, può prescindersi dal parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 2 dello stesso regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539;

- 5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata, da eseguire con le modalità stabilite dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 1.000 milioni;
- 6) spese e contributi per il riattamento e l'adattamento di costruzioni e locali adibiti o da adibire a scuole elementari e medie, indipendentemente dai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché per l'arredamento delle scuole medesime lire 500 milioni.

Art. 54

A favore delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità delle città di Firenze, Siena, Venezia e Padova, nonché a favore della Soprintendenza bibliografica di Bologna e della Direzione della Biblioteca nazionale di Firenze sono istituite, a norma degli articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, contabilità speciali, limitatamente alla gestione delle offerte di enti pubblici o privati, di cittadini o di organizzazioni, nazionali o stranieri.

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE — CANTIERI DI LAVORO

Art. 55

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3º e 4º, della legge 21 luglio 1960, n. 739, sostituito dall'articolo 5 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, in tutti i Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, indicati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre

1966, n. 914, è concessa la sospensione della riscossione della rata di dicembre 1966 dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione per la invalidtà e la vecchiaia degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 56 l'importo della rata di dicembre 1966 dei ruoli anzidetti è riscosso cumulativamente con la prima rata successiva riguardante gli stessi contributi.

Art. 56

I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e l'invalidità e vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subìto gravi danni per effetto delle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni limitatamente ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1966, ed ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1967.

L'esonero opererà sulle rate esattoriali di dicembre 1966 e successive, fino a concorrenza dello importo indicato nel comma precedente.

Art. 57

L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del Sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto delle calamità naturali.

Art. 58

L'importo dei contributi cui si riferisce l'esonero previsto dall'articolo 56 è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 4 miliardi e 500 milioni ed è versato alle Gestioni e Casse mutue interessate, alla scadenza delle rispettive rate, sotto forma di acconti, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 30 giugno 1967.

La predetta somma sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in ragione di lire 2.250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967.

Art. 59

Nelle province indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 1966, emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, possono essere istituiti speciali cantieri di lavoro e di rimboschimento, da affidarsi in gestione alle Amministrazioni comunali e ad altri Enti pubblici.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispone il programma sulla base delle proposte degli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio.

In deroga alle vigenti disposizioni, le proposte possono essere corredate soltanto da un preventivo di spesa e da una sommaria relazione redatta, secondo la natura dei lavori, dall'Ufficio provinciale del genio civile o dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

L'istituzione dei singoli cantieri è disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 60

Ai lavoratori avviati ai cantieri istituiti a norma dell'articolo precedente è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.000, integrato con lire 100 per ogni familiare a carico ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione.

Art. 61

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 59 e 60 è assegnata al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, la somma di lire 5 miliardi a carico del bilancio dello Stato, da stanziare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in ragione di lire 2 miliardi e lire 3 miliardi rispettivamente per gli anni finanziari 1966 e 1967.

Art. 62

Per le province in cui sono compresi i Comuni indicati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, le procedure e le modalità più idonee per l'immediata esecuzione dei programmi di costruzione finanziati o da finanziare in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 60. Le relative deliberazioni della Gestione case per lavoratori, che possono derogare anche alle norme relative agli organi incaricati dell'esecuzione dei programmi nelle singole province, sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

Per le costruzioni da realizzare nelle suddette province su aree non ancora urbanizzate, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a sostenere la spesa per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella legge 29 settembre 1964, n. 847, entro il limite massimo di dieci miliardi.

Art. 63

Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogate al 30 giugno 1965, al 31 marzo 1966 e al 31 dicembre 1966, rispettivamente dall'articolo 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1965, n. 833 e dall'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 310, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1967.

RIPRISTINO IMMOBILI E RICOSTITUZIONE SCORTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

Art. 64

È autorizzata la spesa di lire 7 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1966 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1967, per:

- a) ricostruzione, riparazione e riattamento di caserme, aeroporti, scuole militari, stabilimenti di lavoro, impianti ed altre infrastrutture militari;
 - b) ricostituzione di mezzi e scorte di materiali per servizi di soccorso;
- c) manutenzione, riparazione e gestione degli automotomezzi, dei natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso e di bonifica dei territori alluvionati; noleggio di mezzi speciali.

EDIFICI PENITENZIARI E SERVIZI GIUDIZIARI

Art. 65

Per provvedere ai lavori occorrenti per il ripristino degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena danneggiati dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 e all'acquisto e alla riparazione di mobili, attrezzature, casermaggio e macchinario danneggiati dai suddetti eventi è autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1966, con la seguente ripartizione:

- manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti	lire	500.000.000
- spese per la provvista, la manutenzione e la riparazione di mobili, arredi ed		
effetti di casermaggio	»	800.000.000
- spese per il funzionamento dei Centri di rieducazione dei minorenni		300.000.000
- servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e di pena	»	500.000.000

Art. 66

È autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1966, per le esigenze straordinarie degli Uffici giudiziari, previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59.

Art. 67

È autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1966, per provvedere alla ricostituzione dei registri di stato civile depositati presso gli archivi dei Tribunali, che sono andati distrutti o smarriti.

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE FERROVIE E DEGLI AEROPORTI

Art. 68

In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 5 miliardi autorizzata con l'articolo 18 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato viene accordata una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 14.500 milioni, per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire danni della stessa natura, e alle spese da sostenere in dipendenza dei detti eventi per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per servizi sostitutivi sui tronchi di linea interrotti, nonché per indennizzi.

Detta somma sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per essere versata all'Amministrazione delle ferrovie in ragione di lire 6.000 milioni e di lire 8.500 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1967 e 1968.

Art. 69

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato ad erogare contributi finanziari fino alla concorrenza di lire 2 miliardi alle ferro-tramvie in concessione, escluse le aziende municipalizzate, per la riparazione dei danni arrecati dall'alluvione agli impianti ed al materiale mobile e di esercizio.

I benefici stessi sono estesi alle Gestioni dirette a cura dello Stato.

I contributi predetti saranno corrisposti nei limiti di spesa e con le modalità e prescrizioni stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è altresì autorizzato a provvedere alle spese di lire 1.540 milioni occorrenti per la rimessa in efficienza degli impianti aeronautici danneggiati e per contributi a società di navigazione aerea che abbiano riportato danni, da stanziarsi in ragione di lire 1.000 milioni e di lire 540 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967.

La somma di cui al primo comma sarà stanziata nell'anno finanziario 1967.

DISPOSIZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 70

È concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per provvedere al ripristino e alla riparazione, anche con eventuali modifiche, degli immobili e degli impianti postali, telegrafici e radioelettrici, dei materiali, del mobilio e degli automezzi danneggiati dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, nonché alle spese da sostenere in dipendenza di detti eventi per ricostruzione e riparazione dei fabbricati-alloggi, per ricostituzione delle scorte di materie, di materiali e dei mezzi di esercizio.

Detta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELLA PESCA

Art. 71

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1966, per la concessione di contributi ai pescatori, soci di cooperative ed autonomi, che abbiano subito danni ai natanti, alle reti, impianti ed altre attrezzature da pesca, in conseguenza delle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966.

L'ammontare dei singoli contributi non potrà in ogni caso superare la somma di lire 500.000. A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda alla competente Capitaneria di porto.

Art. 72

Ad incremento del fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.500.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 400, 800 e 300 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967, 1968.

Lo stanziamento sarà utilizzato per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio, con i quali il Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, stipulerà apposite convenzioni soggette al trattamento tributario previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457. Sulla base di tali convenzioni gli istituti destineranno le somme tra loro ripartite alla concessione di mutui per finanziare la ricostruzione e la riparazione di natanti ed impianti distrutti o danneggiati.

I finanziamenti verranno concessi con le modalità previste nella legge 27 dicembre 1956, n. 1457, con le seguenti modifiche:

- a) in deroga all'articolo 5, i finanziamenti potranno coprire l'intera spesa necessaria per gli scopi previsti;
- b) in deroga all'articolo 6, l'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto entro il termine di 8 anni per i mutui di ammontare non superiore a lire 1.000.000 e entro il termine di 10 anni per i mutui superiori a tale limite.

Art. 73

Il termine per il pagamento delle rate scadenti il 31 dicembre 1966 per il rimborso dei mutui concessi ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è prorogato, qualora gli impianti, le opere o le attrezzature previsti dall'articolo 1 della stessa legge siano rimasti danneggiati, alla fine del periodo di ammortamento la cui durata è prolungata di un anno.

Art. 74

È autorizzata la spesa di lire 50 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 10 milioni e di lire 40 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 per provvedere alle spese relative all'uso e alla vigilanza del demanio marittimo in relazione alle eccezionali esigenze derivanti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966.

SETTORI DEL TURISMO E DEL TEATRO

Art. 75

Sono autorizzate le seguenti spese:

- a) per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo, lire 200 milioni;
- b) per contributi a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsti dall'articolo 1, lettera c) della legge 4 marzo 1964, n. 114, lire 100 milioni;
- c) per contributi a favore degli Enti provinciali per il turismo, previsti dall'articolo 1, lettera a), della legge 4 marzo 1964, n. 114, lire 200 milioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1966.

Art. 76

Per il ripristino delle strutture immobiliari, degli impianti e degli arredamenti e per la ricostituzione degli allestimenti scenici, perduti o danneggiati per effetto dell'alluvione dell'autunno 1966, sono autorizzati i seguenti contributi straordinari:

- Le somme relative ai contributi di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziazio 1966.

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 77

Il Ministero della sanità è autorizzato a concedere alle Amministrazioni ospedaliere, comprese quelle degli ospedali psichiatrici, ai Consorzi provinciali antitubercolari, alla Croce rossa italiana, all'Opera nazionale maternità e infanzia, agli Istituti zooprofilattici contributi per la riparazione dei

danni subiti dagli edifici e dalle attrezzature per effetto delle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 fino a un ammontare complessivo non superiore a lire 2.200.000.000.

Il contributo è disposto previo accertamento della entità e della natura dei danni da parte del medico o del veterinario provinciale, secondo la rispettiva competenza.

Ai fini indicati dal primo comma del presente articolo è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1966 la somma di lire 2.200.000.000.

Art. 78

Per far fronte alle esigenze straordinarie della profilassi contro l'afta epizootica, la brucellosi e la peste suina nelle zone colpite dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, sono autorizzate le seguenti spese:

- per i piani di risanamento lire 100 milioni;
- per le integrazioni per i servizi di profilassi lire 150 milioni;
- per la vigilanza sanitaria sulle carni lire 150 milioni.

Le somme di cui al presente articolo sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1966.

Art. 79

In deroga alle disposizioni vigenti, il Ministero della sanità può autorizzare i titolari di officine farmaceutiche a fare eseguire presso officine di terzi la produzione di specialità medicinali e produtti similari regolarmente registrati, ove non siano in grado di continuarne la produzione a causa di danni subìti dagli edifici e dagli impianti in occasione delle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966.

L'autorizzazione prevista dal comma precedente cessa di avere validità dal momento in cui le officine autorizzate sono in grado di riprendere la produzione e, in ogni caso, dopo un anno dalla data del presente decreto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 80

È istituita, limitatamente al periodo d'imposta 1967 e, per i soggetti tassabili in base al bilancio, all'esercizio sociale che si chiude nel 1967, una addizionale straordinaria da applicarsi nella misura di centesimi dieci per ogni lira dei seguenti tributi erariali, provinciali e comunali:

- 1) imposta sul reddito dei fabbricati; imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso; imposta sui redditi di ricchezza mobile, ad eccezione di quella a carico dei prestatori di lavoro subordinato liquidata con l'aliquota del 4 per cento; imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e addizionale all'imposta medesima; imposta sulle società;
- 2) imposte, sovrimposte, addizionali, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo, ai sensi del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931,n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte, ad eccezione delle sovrimposte comunali e provinciali sul reddito dominicale dei terreni;
 - 3) imposta camerale; contributo speciale di cura;
- 4) imposte sostitutive delle imposte sui redditi di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e dell'imposta di famiglia, dovute sulla indennità mensile spettante ai membri del Parlamento nonché sulle indennità e sugli assegni spettanti ai membri dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali delle altre Regioni a statuto speciale.

I proventi derivanti dall'applicazione del presente articolo e dall'applicazione del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, destinati a sopperire agli oneri dipendenti dalle alluvioni o mareggiate dello autunno 1966, sono riservati esclusivamente all'Erario dello Stato.

Art. 81

L'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei Comuni indicati nei decreti emessi ai sensi del precedente articolo 1, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1967 dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, della imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta complementare, e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi.

Nei Comuni di cui al precedente comma il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare la sospensione della formazione dei ruoli di seconda serie 1966 per l'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché per l'imposta sul reddito agrario.

La sospensione ai sensi del primo comma è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati da presentare ai competenti uffici entro il 31 dicembre 1966 ».

Art. 82

Nel secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, le parole « nei ruoli di seconda serie 1967 » sono sostituite dalle seguenti: « nei ruoli di prima serie del 1967 ».

Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è inserito il seguente:

Art. « 6-bis -- In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli enti locali di rivedere, entro il 30 giugno 1967, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione di cui al precedente articolo 4, al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'ultimo bimestre dell'anno 1966 e all'intero anno 1967.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare dell'Ente impositore approvata dalla Giunta provinciale amministrativa o dal competente Organo di controllo regionale».

Art. 83

Salvo le particolari agevolazioni tributarie previste da precedenti articoli gli atti e i contratti relativi all'attuazione del presente decreto sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonché dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette e agli Uffici tecnici erariali e del catasto.

L'importo dei contributi previsti dal presente decreto è esente dall'imposta generale sull'entrata. Sulle opere attuate in esecuzione del presente decreto non è dovuta l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione.

Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dal presente decreto, occorre apposita dichiarazione, rilasciata in carta semplice, dell'Amministrazione competente.

Art. 84

L'introito lordo degli spettacoli cinematografici, compresi gli spettacoli misti di cinematografo e di avanspettacolo, dati nella giornata indetta a favore dei sinistrati delle zone colpite dalle alluvioni, è esente dai diritti erariali e dalla imposta generale sull'entrata.

Per gli esercizi che corrispondono detti tributi in base a somma fissa l'esenzione si applica alla quota parte dei diritti erariali e dell'imposta generale sull'entrata relativa alla giornata di spettacolo.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 85

Gli stanziamenti previsti per l'anno 1966 dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 25 novembre 1962, n. 1679; 5 luglio 1964, n. 619; 1º febbraio 1965, n. 60; 5 marzo 1964, n. 120 e 2 novembre 1964, n. 1132; 19 settembre 1964, n. 789; 19 settembre 1964, n. 790; 5 novembre 1964, n. 1176, saranno iscritti nell'anno finanziario 1967. Per la provvista dei mezzi finanziari occorrenti il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre nello stesso anno finanziario 1967, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto pari alla somma di lire 105.250.000.000 ed alle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso.

I mutui che il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre nell'anno finanziario 1966, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, fino alla concorrenza di un ricavo netto pari alla somma di lire 156.250.000.000 ed alle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso, ai sensi dello articolo 120 della legge 23 aprile 1966, n. 218, sono destinati per lire 51.000.000.000 per gli scopi di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 19 settembre 1964, n. 792, e per il residuo importo di lire 105.250.000.000 a parziale copertura degli oneri previsti dal presente decreto.

Art. 86

Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate negli anni in cui sono stanziate possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 87

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con i mezzi indicati all'ultimo comma del precedente articolo 85, con il gettito dell'addizionale istituita con il presente decreto, nonché con il provento di cui al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, negli anni finanziari 1966 e 1967, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88

Ai fini delle delimitazioni territoriali per l'applicazione delle provvidenze previste dal presente decreto nel settore dell'agricoltura e nei settori dell'industria, commercio e artigianato, si osservano rispettivamente le disposizioni dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234.

Art. 89

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Belluno, addì 18 novembre 1966.

SARAGAT

Moro — Taviani — Reale —
Pieraccini — Preti —
Colombo — Tremelloni
— Gui — Mancini —
Restivo — Scalfaro —
Spagnolli — Andreotti —
Bosco — Natali —
Mariotti — Corona

Visto, il Guardasigilli: REALE